Permission to use this file is granted subject to full acknowledgement of the source in the form available at this LINK

*, *Archivio Centrale dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, b.1204 (1930), fasc.3-2.3, 11913, Terremoto del Vulture, Campania, Irpinia, Puglie (23 luglio 1930 VIII), sottofasc.11, Proposta di decentramento delle popolazioni rurali nelle località colpite dal terremoto del Vulture, Lettera del ministro dei Lavori Pubblici di Crollalanza al capo del Governo, Roma 20 settembre 1930.* 1930

Con l'art.36 del R. Decreto Legge 3 agosto 1930 n.1065, è data facoltà all'E.V. di emanare le norme che fossero riconosciute necessarie per l'attuazione delle provvidenze consentite in favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio scorso. In relazione a quanto ha suggerito l'esperienza di questo primo periodo di attuazione dell'indicato provvedimento legislativo, ho predisposto l'unito schema di norme di esecuzione, per quanto concerne materia di competenza di questa Amministrazione. Più particolarmente con l'art.1 delle norme proposte, si demanda ai Prefetti l'accertamento del reddito dei proprietari che abbiano ottenuto il sussidio, agli effetti della corresponsione del premio di accelleramento di cui all'art.17 del citato R. Decreto. A evitare ogni possibilità di trasferimento da Comune a Comune dei diritti a sussidio (possibilità che in occasione di altri terremoti ha dato luogo a inconvenienti e speculazioni) con l'art.2 si fissa il criterio di massima, che è bene rendere noto agli interessati, che i fabbricati distrutti debbano essere ricostruiti nello stesso abitato in cui sorgevano e sulla stessa area di quelli preesistenti, quando ciò sia possibile tecnicamente, cioè non vi osti l'osservanza delle norme di edilizia antisismica, la cui applicazione fosse resa obbligatoria e non vi ostino altri motivi, come ad esempio l'attuazione di piani regolatori. Rimane salvo l'obbligo di trasferirsi nel nuovo abitato nel caso di Comuni spostabili in conseguenza di frane.
Un'eccezione mi è parso che si possa consentire all'indicato criterio di massima, in accoglimento anche di voti fatti dalla Confederazione Nazionale Fascista degli Agricoltori, e cioè quella che il proprietario di un fabbricato distrutto sito in un centro abitato possa impiegare il sussidio statale nella costruzione di una casa colonica, quando dimostri di essere, da prima del terremoto, proprietario del fondo in cui intende far sorgere la nuova costruzione. Questa disposizione, connessa con l'altra contenuta nell'art.13 del R. Decreto Legge 3 agosto 1930, la quale ammette il cumulo col beneficio del sussidio concedibile in forza della legge sulla bonifica integrale, varrebbe ad invogliare i proprietari a popolare le campagne.
Allo scopo di rendere più agevole la procedura per la liquidazione ed il pagamento dei sussidi concessi a privati per la ricostruzione di stabili che appartengano a più persone, con l'art.3 si stabilisce che i pagamenti siano fatti a favore di quello dei proprietari che dimostri di aver curato l'esecuzione dei lavori.
Con l'art.4, infine, si stabilisce il termine entro il quale gli enti locali che intendano ottenere il sussidio per la riparazione o la ricostruzione degli edifici pubblici o di uso pubblico, devono presentare la domanda di sussidio: termine che sembra opportuno fissare a breve scadenza, per spronare gli enti stessi ad una più intensa attività ricostruttrice.
Allo schema di provvedimento hanno dato la loro adesione gli altri on. Colleghi interessati, epperò mi onoro rassegnarlo all'E.V. affinché, qualora nulla abbia in contrario all'emanazione di esso, si compiaccia munirlo della

Permission to use this file is granted subject to full acknowledgement of the source in the form available at this LINK

Sua firma.